

Allegato sub. "A"

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA SUCCESSIVA DONAZIONE, DI UNA
STRUTTURA DA REALIZZARE AD USO SOCIALE NEL COMUNE DI NORCIA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno

TRA

- il Comune di Norcia, di seguito "Comune" - con sede in Norcia, in Via A. Novelli n. 1, nella persona di NICOLA ALEMANNO Sindaco pro-tempore, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione di Giunta Comunale n. del 25/06/2018

E

- il Comitato SCIENCE FOR LIFE FOUNDATION (di seguito denominato Comitato), con sede in via Lucina 17 – CAP 00186 , C.F. 13888551002, in persona del suo Presidente Corrado Cusano

di seguito congiuntamente, "le Parti";

PREMESSO CHE

In data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

In conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

In data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il 1 giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo *stato di emergenza*, in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

In data 26 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

In data 28 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 389, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il tenitorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24

agosto 2016";

In data 1° settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 391, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

In data 6 settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 392, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

In data 13 settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 393, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

In data 19 settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 394, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

L'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli Enti Pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;

In data 26/10/2016 si sono ripresentate scosse di rilevante entità creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;

Ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

Gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Norcia, di cui diverse ad uso sociali;

Al fine di venire incontro ai disagi conseguenti agli eventi richiamati, il Comitato Science for Life ha promosso un progetto promuovendo allo stesso tempo una raccolta fondi con l'obiettivo di donare al Comune di Norcia una struttura denominata residenza protetta A.P.S.P. "Norcia Fusconi-Lobrici-Renzi", che ospita gli anziani dell'Istituto, i quali dopo il sisma, sono stati ricoverati presso una struttura di Foligno.

Il Comitato, individuato dalla Convenzione quale Donatore, ha espresso la volontà di realizzare una struttura in un lotto libero individuato dal Comune, di proprietà dell'A.P.S.P. Norcia Fusconi-Lombrici-Renzi. La struttura ha una superficie pari a circa 620 mq e si sviluppa su un livello fuori terra. La struttura, risponderà alle normative antisismiche vigenti, e sarà oggetto di apposito progetto approvato dal Comune.

Il Comune ha individuato un'area idonea sul lato Nord-Est del fabbricato stato oggetto di schedatura AeDES e, potendo utilizzare l'unità strutturale più piccola delle porzioni esistenti già adibite a residenza protetta, sarà per una parte collegato alla stessa, in cui realizzare la succitata struttura ad uso socio -sanitario;

Si rende necessario definire, attraverso la stipula della presente convenzione ai sensi del citato articolo 6 della legge 225/1992, i rapporti tra le Parti per la realizzazione e la successiva donazione della Struttura;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 (Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e il Donatore, ai fini della realizzazione e della successiva donazione al medesimo Comune, nonché della gestione della struttura permanente ad uso socio - sanitario, da ubicare nel Comune di Norcia, sul lato Nord-Est del fabbricato stato oggetto di schedatura AeDES e, potendo utilizzare l'unità strutturale più piccola delle porzioni esistenti già adibite a residenza protetta, sarà per una parte collegato alla stessa.

Articolo 3 (Impegni del Donatore)

1. Il Donatore si impegna, a:

Provvedere alla realizzazione, previa approvazione del progetto da parte degli uffici tecnici del Comune, a perfetta regola d'arte, dell'intervento di cui all'art. 2, entro e non oltre il termine di giorni 90 (novanta) solari, salvo imprevisti, a decorrere dalla data di consegna formale dell'area;

Attivarsi tempestivamente e fattivamente, per quanto di propria competenza, ai fini del rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente;

Compiere le attività necessarie per la realizzazione delle opere previste dalla presente convenzione.

Nominare tutte le figure tecniche necessarie, quali, ad esempio, il Progettista, il Geologo, il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e il/i Collaudatore/i tecnico/i, per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2;

Disporre, attraverso l'affissione di apposita targa, la riconoscibilità del Donatore quale finanziatore totale dell'intervento indicato all'art. 2

L'intervento sarà realizzato nel rispetto della procedura autorizzativa indicata dal Comune oggetto d'intervento e dagli Enti preposti seguendo le indicazioni rilasciate dagli Enti stessi in materia di costruzioni temporanee e con carattere di urgenza. La consegna delle opere e l'inizio dei lavori in cantiere sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per svolgere i lavori ed alla immediata disponibilità dell'area.

Articolo 4 (Impegni del Comune)

Il Comune si impegna a:

- a) Individuare un'area idonea, sicura, accessibile e fruibile, di intesa con la Regione Umbria, per l'installazione dell'opera;
- b) Mettere a disposizione del Donatore l'area individuata per l'installazione dei moduli, libera da cose e/o persone.
- c) Predisporre tutto il necessario per la realizzazione del cantiere di lavoro per la realizzazione delle opere previste dalla convenzione;
- d) Predisporre i permessi Azienda USL Umbria2;
- e) Predisporre eventuali opere edili;
- f) Predisporre la guardiania di cantiere;
- g) Predisporre la corrente elettrica e acqua per lavori in cantiere;
- h) Predisporre lo smaltimento dei materiali di risulta;
- i) Predisporre l'allacciamento alla rete elettrica di adeguata potenza
- j) Predisporre l'assicurazione necessaria per l'immobile;
- k) Predisporre e ad adottare ogni atto per la fattibilità tecnico-urbanistica dell'intervento programmato, nonché a rilasciare tutte le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta necessari;
- l) Procedere all'effettuazione delle prescritte verifiche di conformità, nonché alla presa in carico dei beni e delle opere di cui trattasi, al momento della consegna in tutte le sue parti;
- m) Curare l'organizzazione della mobilità e dell'assetto urbano, ai fini della piena fruizione della struttura una volta ultimata;
- n) Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei moduli e delle aree circostanti, nonché a provvedere a dar corso a tutte le successive attività di gestione eventualmente necessarie e richieste dalle vigenti norme;

Articolo 5 (Durata ed efficacia della convenzione)

1. La validità della presente convenzione è subordinata alla verifica della realizzazione di quanto in essa contenuto nel suo articolato e all'approvazione del progetto esecutivo da parte degli uffici Tecnici del Comune di Norcia.
2. La convenzione cessa a seguito della perfezione della donazione, acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile.
3. La donazione verrà perfezionata con formale atto notarile di donazione una volta completata la realizzazione dei moduli temporanei. Il valore dei beni donati al Comune di Norcia verrà individuato sulla base del progetto definitivo.

Articolo 6 (Importo delle opere)

1. L'importo delle opere donate al Comune di Norcia non potrà superare l'importo complessivo di €/00), IVA inclusa, che sarà interamente a carico dei Donatori.

Articolo 7 (Foro competente)

Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, non definibili in via stragiudiziale, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro di Spoleto.

Articolo 8 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile.

FIRME Per il Comune
Nicola Alemanno
SINDACO

DONATORE
DONATORE
DONATORE